



Via Guardini, 75 – 38121 Trento – numero verde 800.264760 – Fax 0461/496038
Ufficio Politiche del Lavoro a Finanziamento Europeo
e-mail certificata: upear.adl@pec.provincia.tn.it

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE RELATIVE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE DEL PERCORSO A DEL “PIANO DI ATTUAZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 26 MAGGIO 2014, N. 807.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato _____
con sede in via _____ comune di _____ cod.fisc./partita iva _____
proponente il progetto denominato: Percorso A Garanzia Giovani (codice progetto) _____

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 final di data 12 marzo 2013 “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
 - nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani;
 - nelle indicazioni della comunicazione COM (2013) 447 di data 19 giugno 2013 “Lavorare insieme per i giovani d’Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile”;
 - nel Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimo e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
 - nel Regolamento (UE) N. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in particolare del suo capo IV rubricato “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
 - nella circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 25537 di data 4 luglio 2014;

(Il legale Rappresentante)

- nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
 - nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2011-2013, adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione del 29 luglio 2011, n. 1608 e s.m. e i;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 1 luglio 2011, n. 1444 avente ad oggetto “Approvazione del "Programma degli interventi per affrontare la crisi occupazionale dei giovani", avente validità per il triennio 2011-2013”;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666, avente per oggetto: “Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Provincia autonoma di Trento per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, autorizzazione alla stipula della stessa” con i relativi allegati;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807, avente per oggetto “Approvazione del "Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" nell’ambito del Piano italiano della Garanzia Giovani dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile ”;
 - nel Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto: “*Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo*”, modificato con Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 17 aprile 2014, n. 607, avente per oggetto: “Rete provinciale dei servizi per il lavoro. Approvazione degli standard di qualità delle prestazioni e delle competenze richieste, dei criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, degli standard di costo, dei criteri generali di erogazione dei finanziamenti, dei titoli di acquisto o di rendicontazione finanziaria e dei requisiti gestionali e professionali per ottenere l’accreditamento all’erogazione dei servizi per il lavoro”;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale XXX n. XXX avente ad oggetto: “Criteri e modalità per l’attuazione del “Piano per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento” – Garanzia Giovani” di seguito denominati anche più semplicemente “Criteri attuativi GG”;
 - nell’Avviso per la presentazione di proposte progettuali riferibili al Percorso A del Documento “Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807, approvato con deliberazione della giunta provinciale xxxxx n. xxx;
- di accettare, preliminarmente alla concessione della sovvenzione pertinente da parte dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento ed in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all’attuazione dell’azione proposta e delle sue riedizioni, qualora questa sia finanziata, le seguenti disposizioni generali di gestione.

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente e cioè l’Ufficio Politiche del Lavoro a Finanziamento Europeo dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, di seguito detta "Agenzia del Lavoro".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività, secondo quanto disposto nei “Criteri attuativi G.G.”;

- comunicare all’Agenzia del Lavoro la sede di realizzazione delle singole edizioni dei percorsi;
- consegnare le schede anagrafiche degli iscritti alla Struttura provinciale competente entro 20 giorni di calendario dalla data di avvio della singola edizione dei percorsi;
- contattare i corsisti iscritti alle singole edizioni per comunicare loro data, sede, e orario di avvio delle singole edizioni dei percorsi;
- trasmettere all’Amministrazione le domande di liquidazione dell’indennità di partecipazione al tirocinio compilate dai partecipanti unitamente ad una propria attestazione relativa al numero di ore di effettiva partecipazione, entro 20 giorni di calendario dal termine di ciascun tirocinio attivato. In caso di mancato rispetto del termine citato, verrà applicata una riduzione pari al 10% dell’importo erogato al Soggetto attuatore per l’attivazione del tirocinio, quantificato secondo la profilazione del giovane;
- comunicare all’Amministrazione, per i tirocini in mobilità transnazionale, la sede estera di realizzazione dello stesso ai fini della definizione delle quote Erasmus + da corrispondere ai partecipanti.

Le attestazioni rilasciate dal Soggetto attuatore avranno valore certificativo delle ore di effettiva partecipazione del giovane e saranno verificate dall’Amministrazione provinciale in sede di rendicontazione. Eventuali difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato, che pregiudicano l’ammissibilità dell’erogazione dell’indennità, comporta l’imputazione dell’importo della stessa al Soggetto attuatore;

- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all’amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività. L’Agenzia del Lavoro tratta i dati per le finalità previste dalla L.P. 3.09.1987, n. 21 e nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali;
- conservare presso di sé la documentazione gestionale del progetto per dieci anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell’Amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all’attuazione del progetto, secondo le modalità previste nei “Criteri G.G.”.

DISPOSIZIONE N. 2

I percorsi finanziati devono essere attuati:

- nel rispetto di quanto definito nell’ipotesi progettuale approvata dall’Agenzia del Lavoro e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposito atto amministrativo e nel rispetto degli importi massimi ammissibili e dei parametri di costo stabiliti nei "Criteri attuativi GG”.

DISPOSIZIONE N. 3

I percorsi finanziati devono essere conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificamente nei “Criteri attuativi GG” e dal relativo avviso.

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nei “Criteri attuativi GG”.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti nei “Criteri attuativi GG”.

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo terzo del Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto “*Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo*”, modificato con Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg. e, in particolare, a consentire l’accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai percorsi finanziati. Nel trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle misure di protezione indicate nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. (G.U. 29 luglio 2003, serie n. 174, supp. Ordinario n. 123/L), nonché alle “Disposizioni per la protezione dei dati personali” approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2003 n. 3372 e s.m., e in particolare si impegna ad utilizzare detti dati esclusivamente in funzione degli adempimenti inerenti alle attività finanziate e non a scopi privati.

DISPOSIZIONE N. 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art. 21 D.P.P.18-125/Leg./2008)

Su richiesta degli interessati la struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con le seguenti modalità:

1. uno o più anticipi per un importo pari al 20% del finanziamento concesso a partire dall’avvio delle azioni, previa presentazione di idonea documentazione fiscale. La richiesta può essere presentata a partire dalla prima giornata di calendario delle attività inserite nel sistema informatico. La liquidazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione da parte dei Soggetti attuatori privati di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Il saldo sarà erogato a seguito del controllo della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell’importo finanziato. La liquidazione del finanziamento relativa alle azioni di Tirocinio all’estero e di accompagnamento al lavoro avviene solo a saldo.
2. L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all’importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo che l’Amministrazione avrà accertato l’esatto adempimento delle obbligazioni garantite e l’insussistenza di eventuali pendenze a carico del Soggetto attuatore.
3. Tutta la gestione finanziaria degli interventi deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il Soggetto attuatore dovrà inoltre utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nel Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto “*Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo*”, modificato con Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.
4. Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell’importo finanziato. Nei casi previsti dalla legge, l’Amministrazione procederà ai pagamenti nei confronti del Soggetto attuatore a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del Soggetto attuatore. L’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del Soggetto

attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà alla emissione del mandato di pagamento. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

- 5 La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, potrà avvalersi di una Società di revisione ovvero di Revisori contabili iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora fornendo la documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito alla attività di gestione.

DISPOSIZIONE N. 6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea informazione del cofinanziamento europeo della Youth Employment Iniziative e del Fondo sociale europeo degli interventi finanziati nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri attuativi G.G.". Il Soggetto attuatore con l'approvazione del finanziamento accetta l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni, verranno applicate le sanzioni presenti nei "Criteri attuativi G.G.".

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia ed alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a sua carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività assegnate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e, regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto attuatore si impegna inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione dell'attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le Strutture della Provincia preposte in ordine alla attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite eventuali attività.

Il Soggetto attuatore si impegna ad avviare le azioni solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto, ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso Agenzie assicurative abilitate) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto.

Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

NB: In caso di RTI/ATI Consorzi o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc...

(Il legale Rappresentante)
